

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

68.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **GRANDI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE **BOLZON**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Dichiarazioni del Presidente Grandi . . .	1252
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione per acclamazione</i>):	
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del conte Bernardo Barbiellini Amidei (1345)	1252
GRANDI, Relatore.	
Saluto ai nuovi membri della Commissione e a quelli uscenti	1252
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 74, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 (1332)	1253
BRUNI GIUSEPPE, Relatore.	
Concessione all'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di un contributo statale annuo di lire 350,000 per un periodo di cinque anni (1340)	1253
GUARNERI, Relatore.	
Vendita dei tabacchi lavorati a prezzo speciale per i feriti di guerra (1341)	1253
BACCARINI, Relatore.	

	<i>Pag.</i>
Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (1342)	1253
BRIZI, Relatore.	
Autorizzazione al Ministro delle finanze a cedere a titolo gratuito alla Reale Accademia delle Scienze di Torino i diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio denominato « Accademia delle Scienze » di cui essa ha attualmente l'uso (1343)	1254
CALZA BINI, Relatore.	
Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, a favore del comune di Forlì, il fabbricato demaniale sito in piazza Aurelio Saffi e l'attiguo Chioistro, compresi nei lavori di sistemazione della zona di S. Mercuriale (1344)	1254
CALZA BINI, Relatore.	

La riunione comincia alle 10.30.

(Sono presenti il Ministro delle finanze, **THAON DI REVEL** ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, **LISSIA**).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Acerbo, Arcidiacono,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Arlotti, Borgatti, Frignani, Giglioli, Lantini, Ricchioni, Romano Ruggero.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Dichiarazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Camerati! Desidero anzitutto salutarvi e dirvi come sia lieto che mi si presenti l'occasione di presiedere, sia pure per pochi minuti, la Commissione del bilancio, di cui segue attentamente il lavoro attraverso gli atti ufficiali e i rapporti continui col vostro Presidente.

Il Ministro delle Finanze ha avuto sovente occasione di esprimermi la sua più viva soddisfazione per la collaborazione assidua, intelligente e comprensiva che la Commissione del bilancio dà all'opera del Governo e particolarmente del Ministro delle finanze.

La mia presenza oggi fra voi ha, peraltro, uno scopo specifico: quello di presiedere la vostra Commissione nel momento in cui viene sottoposto al suo esame il disegno di legge relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del nostro eroico camerata Bernardo Barbiellini Amidei. (*Applausi*).

Tale disegno di legge si trova per ultimo all'ordine del giorno, ma io propongo che sia discusso per primo.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del conte Bernardo Barbiellini Amidei. (1345)

PRESIDENTE (*Sorge in piedi, imitato dai membri del Governo e dai componenti la Commissione*). Leggo il testo della relazione ministeriale al disegno di legge:

« Il 7 novembre 1940-XIX il camerata conte Bernardo Barbiellini Amidei cadde gloriosamente in Epiro, al comando di un reparto di fanteria.

Guerriero di razza, fu volontario nel 1915 a diciannove anni, combattè nella guerra 1915-18 con arditismo e temerarietà non comuni, fu tre volte decorato di medaglia d'argento e tre volte ferito e mutilato.

La Rivoluzione Fascista lo trovò fra i suoi più ardenti artefici; fondò a Piacenza il Fascio di combattimento e in tutta la zona fu animatore e capo trascinate delle Camicie Nere in ogni lotta della vigilia.

Deputato delle tre legislature del Parlamento fascista, Consigliere Nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Mutilati e Invalidi di guerra, uomo di studio, dimostrò un'attività intensa e fervida sia come legislatore, sia come instancabile animatore delle varie attività del Fascismo.

A titolo di doveroso omaggio verso la memoria del glorioso scomparso, è stato stabilito di concedere alla di lui vedova un assegno di lire dodicimila annue — con riversibilità a favore dei figli minori — in aggiunta ad altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni ». (*Applausi*).

Leggo ora il testo dell'articolo unico del disegno di legge:

« Alla vedova del conte Bernardo Barbiellini Amidei, signora Anna Maria Pullé, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire dodicimila annue a decorrere dal 7 novembre 1940-XIX e con riversibilità, in parti uguali, a favore dei figli minori sino al raggiungimento della loro maggiore età ».

Ne propongo l'approvazione per acclamazione. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Dichiaro approvato il disegno di legge per acclamazione. (*Vedi Allegato*).

(*Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, GRANDI, lascia la sala della riunione tra i vivi applausi della Commissione. Assume la Presidenza il Vice Presidente della Commissione, Bolzon*).

Saluto ai nuovi membri della Commissione ed a quelli uscenti.

PRESIDENTE, prima di passare all'esame degli altri disegni di legge posti all'ordine del giorno, crede di interpretare il sentimento della Commissione salutando, con l'augurio della migliore collaborazione, i camerati consiglieri nazionali Casiccia e Paladino, che sono stati assegnati alla Commissione generale del bilancio, nonchè, con particolare deferente simpatia, l'Eccellenza Guarneri che si impone al nostro ricordo per l'intelligente e ardente competenza messa nella sua opera di Ministro per gli scambi e le valute. (*Applausi*).

Desidera ringraziare anche i camerati uscenti, Landi e Paolini per l'attiva parte presa ai dibattiti della Commissione quali relatori e membri, certo che nelle altre Commissioni cui essi sono stati assegnati, porte-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ranno un uguale senso di responsabilità ed un pari contributo di dottrina e di esperienza. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 74, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1332)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, fa presente che si tratta di uno dei consueti provvedimenti di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per fronteggiare inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica. L'integrazione in esame è stata di 14 milioni di lire.

Ritiene giustificato il provvedimento ed anche la forma del decreto-legge con cui è stato adottato, per l'evidente urgenza. Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di un contributo statale annuo di lire 350,000 per un periodo di cinque anni. (1340)

GUARNERI, *Relatore*, ricorda che l'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale è sorta nel 1924 ed ha avuto una sistemazione definitiva con Regio decreto del 1938. L'Opera è composta di tre sezioni: una per le indennità e sussidi, l'altra per gli assegni vitalizi ed una terza per l'istituto. Le due prime dicono per se stesse del loro contenuto: la terza sezione amministra due istituti di avviamento professionale, uno in Cividale per gli orfani di militi e l'altro a Santa Margherita Ligure per le orfane.

La gestione è stata soddisfacente, essendosi chiusa regolarmente in avanzo: l'Opera ha già un patrimonio notevole, di circa 70 milioni. Però lo stato di guerra ha imposto all'Opera uno sforzo superiore alle sue possibilità; di qui la proposta di concessione di un contributo statale di lire 350,000 annue per cinque anni, contenuta nel disegno di legge in esame.

Di tale disegno di legge propone l'approvazione anche come atto di omaggio alla Milizia che si è coperta di gloria sui campi

di battaglia ed ha bene meritato del Paese e del Regime. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Vendita dei tabacchi lavorati a prezzo speciale per i feriti di guerra. (1341)

BACCARINI, *Relatore*. Trattasi di un provvedimento che, in deroga alle vigenti disposizioni della legge organica sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, consente la vendita a prezzo speciale dei tabacchi lavorati, a favore di Enti e di Associazioni, esclusivamente per distribuzione gratuita ai feriti di guerra ricoverati negli Ospedali del Regno. Essendo il provvedimento diretto a testimoniare la solidarietà verso i gloriosi feriti di guerra, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (1342)

BRIZI, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge introduce una innovazione utile per l'Amministrazione dello Stato ed in pari tempo consona all'attuale momento politico.

Ricorda che la legge del 1908, volendo favorire le vendite di beni patrimoniali dello Stato, sancì che un decimo soltanto del prezzo si pagasse alla aggiudicazione e gli altri nove decimi in nove rate annuali, salva la facoltà del compratore di soddisfare entro più breve termine il suo debito. Si tratta ora di dare all'Amministrazione demaniale la facoltà di disporre che l'intero prezzo di vendita sia senz'altro pagato all'atto dell'aggiudicazione. Naturalmente l'Amministrazione eserciterà, a suo giudizio insindacabile, siffatta facoltà, ogni qualvolta, nel disporre gli incanti, non creda opportuna la lunga rateazione novennale. L'Amministrazione potrà così regolare la propria scelta fra il vecchio ed il nuovo sistema, una volta modificato — con l'articolo 1° del disegno di legge in esame — l'articolo 8 della vigente legge del 1908.

Raccomanda tuttavia che, nella formazione del testo unico, sia posta in prima e normale ipotesi il pagamento con una unica soluzione, e soltanto in ipotesi subordinata alla facoltà insindacabile dell'Amministrazione sia posto il pagamento in un numero di rate annuali non superiore a nove.

PRESIDENTE. Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro delle finanze a cedere a titolo gratuito alla Reale Accademia delle Scienze di Torino i diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio denominato « Accademia delle Scienze », di cui essa ha attualmente l'uso. (1343)

CALZA BINI, *Relatore*, fa presente che l'Accademia delle scienze in Torino, oltre ai locali che si è costruito, ne occupa anche altri che le furono concessi nel 1784 dal Re Vittorio Amedeo III. L'Accademia, come spiega la Relazione ministeriale, ha sempre interpretato che la concessione le fosse stata fatta in proprietà, mentre l'Amministrazione delle finanze ha sempre sostenuto trattarsi soltanto di una concessione d'uso a titolo gratuito. L'Accademia infatti non soltanto ha occupato i locali ad essa necessari, ma ha anche affittati i locali risultanti in eccesso, senza devolvere l'importo dei fitti all'Amministrazione delle finanze, la quale d'altra parte durante le more della bonaria ed annosa divergenza ha di fatto abbandonato alla Reale Accademia delle Scienze, grandemente benemerita della cultura nazionale, ogni beneficio.

Con il provvedimento di legge in esame si viene a sanare la situazione, in quanto si propone di trasferire definitivamente a favore dell'Accademia la proprietà dei locali in oggetto, alla condizione che essi siano destinati in perpetuo ai fini propri del Reale Istituto.

Il provvedimento contiene anche la proposta di concedere agevolazioni fiscali, nel senso che l'atto di trapasso possa essere assoggettato soltanto alla imposta fissa di registro ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 20 ciascuna, ed ai diritti catastali in misura minima.

Osserva che trattasi di un patrimonio valutato dall'Ufficio tecnico di finanza in circa 3 milioni di lire. Propone l'approvazione del disegno di legge, ricordando ancora le benemeritenze scientifiche dell'Accademia di Torino

e rilevando che in tal modo lo Stato dimostra di voler aiutare istituti del genere, giusta raccomandazione che in sede di approvazione del bilancio dell'educazione nazionale, il relatore e la Commissione del bilancio rivolsero al Ministero.

PRESIDENTE. Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, a favore del comune di Forlì, il fabbricato demaniale sito in piazza Aurelio Saffi e l'attiguo Chiostro, compresi nei lavori di sistemazione della zona di S. Mercuriale. (1344)

CALZA BINI, *Relatore*, riferisce che un provvedimento analogo a quello testè approvato è il disegno di legge in esame, contenente autorizzazione a cedere gratuitamente al comune di Forlì un fabbricato demaniale.

Ricorda che i lavori di sistemazione della parrocchia di San Mercuriale a Forlì, curati dalla Sovrintendenza ai monumenti di Ravenna, furono finanziati in gran parte dal Duce con assegnazioni personali di oltre 500,000 lire. Durante i lavori si demolì una parte del fabbricato demaniale sito in piazza Aurelio Saffi e per tale fatto il Municipio di Forlì dovrebbe pagare al Ministero delle finanze 48 mila lire. Data l'importanza dei lavori e la circostanza che tali restauri si eseguiscano con le personali contribuzioni del Duce, il Ministero delle finanze ritiene di rinunciare al rimborso della somma predetta e di trasferire gratuitamente al Comune il suolo di risulta della demolizione in parola. Tale suolo è stato in parte utilizzato per la ricostruzione di un edificio, avente al piano terreno un porticato di accesso al Chiostro, che diventa elemento di passaggio fra la piazza Aurelio Saffi e l'altra piazza delimitata dalla chiesa di San Mercuriale.

Il provvedimento accorda anche agevolazioni tributarie per l'atto da stipularsi.

Trattandosi di un'opera di interesse pubblico, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del conte Bernardo Barbiellini Amidei. (1345)

ARTICOLO UNICO.

Alla vedova del conte Bernardo Barbiellini Amidei, signora Anna Maria Pullé, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire dodicimila annue a decorrere dal 7 novembre 1940-XIX e con reversibilità, in parti uguali, a favore dei figli minori sino al raggiungimento della loro maggiore età.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 74, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1332)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 74, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Concessione all'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di un contributo statale annuo di lire 350,000 per un periodo di cinque anni. (1340)

ART. 1.

È concesso all'Opera di previdenza della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale un contributo statale di lire 350,000 annue per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-XVIII-1941-XIX.

Con decreto del Ministero per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Vendita dei tabacchi lavorati a prezzo speciale per i feriti di guerra. (1341)

ARTICOLO UNICO.

È data facoltà al Ministro per le finanze, durante lo stato di guerra, di autorizzare, in deroga alle norme dell'articolo 56 della legge 21 gennaio 1929-VI, n. 67, la vendita dei tabacchi lavorati nazionali a prezzi inferiori a quelli di tariffa a favore di Enti e di Associazioni esclusivamente per la distribuzione gratuita ai feriti di guerra ricoverati negli ospedali del Regno.

Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (1342)

ART. 1.

L'articolo 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, è sostituito dal seguente:

« I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto od in parte.

« Per i beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico è ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

« L'Amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, può disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sarà stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione.

« La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorchè per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo.

« Le norme di cui ai precedenti commi terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento ».

ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modifiche da apportare, ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Autorizzazione al Ministro delle finanze a cedere a titolo gratuito alla Reale Accademia delle Scienze di Torino i diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio denominato « Accademia delle Scienze », di cui essa ha attualmente l'uso. (1343)

ART. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre la cessione, a titolo gratuito, a favore della Reale Accademia delle Scienze di To-

rino, dei diritti spettanti allo Stato sulla parte dell'edificio in quella città denominato « Accademia delle Scienze », di cui l'Accademia stessa ha l'uso e ad approvare il relativo atto di trasferimento.

ART. 2.

La cessione gratuita di cui all'articolo precedente è subordinata alla destinazione in perpetuo ai fini propri della Reale Accademia, della parte di edificio di cui trattasi e delle somme ritraibili da quei locali eventualmente esuberanti alle proprie esigenze e che potranno essere utilizzati mediante affitto.

ART. 3.

L'atto di trasferimento, da stipularsi in esecuzione della presente legge, sarà soggetto all'imposta fissa di registro ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire venti ciascuna, ed ai diritti catastali, in misura minima, restando salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore delle Ipoteche ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del Registro.

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, a favore del Comune di Forlì, il fabbricato demaniale sito in piazza Aurelio Saffi e l'attiguo Chioistro, compresi nei lavori di sistemazione della zona di S. Mercuriale. (1344)

ART. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a cedere in favore del Comune di Forlì, a titolo gratuito, il fabbricato demaniale, composto di 31 vani, sito in piazza Aurelio Saffi, nonchè l'attiguo Chioistro di San Mercuriale, riportati in catasto al foglio 178 con i mappali 196 sub. 2 - 432 - 60 parte e 195, interessati nei lavori di sistemazione dal lato artistico della zona monumentale di San Mercuriale.

ART. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, da approvarsi con decreto ministeriale, verrà assoggettato all'imposta fissa di registro ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire venti ciascuna ed ai diritti catastali in misura minima, restando salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore delle Ipoteche ed i diritti e compensi dovuti all'Ufficio del Registro.